



Istituto Comprensivo Statale Francesco Querini

Via Catalani, 9- 30171 Venezia-Mestre tel 041 984807

<http://www.comprensivoquerini.it> - veic846005@istruzione.it - segreteria@icquerini.edu.it

veic846005@pec.istruzione.it

c.m. VEIC846005 C.F. 82011920277



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Delibera del Collegio dei Docenti n 46 dell' 11 Maggio 2026

Delibera del Consiglio d'Istituto n 69 del 25 Maggio 2026



PREMESSA

Il Consiglio d'Istituto trova la sua definizione normativa nel Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia d'Istruzione, approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Osserva, inoltre, le norme contenute nel D.I. 28 agosto 2018, n. 129, il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (nuovo Codice dei contratti pubblici, in vigore dal 1° luglio 2023, in sostituzione del D.Lgs. 50/2016), l'O.M. 15 luglio 1991, n. 215 e successive modifiche, nonché tutte le altre norme vigenti che dispongano sul suo funzionamento.

Il Consiglio d'Istituto è l'organismo elettivo di rappresentanza delle diverse componenti che elabora ed adotta gli indirizzi generali dell'Istituto. Esso elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva (GE). La costituzione del C.d.I. è disposta dall'art. 8 del D.Lgs. 297/94.

Le competenze del C.d.I. e della GE sono stabilite dagli artt. 10, 276 e segg., 571 c. 4 del T.U. D.Lgs. 297/94, dagli artt. 2/3/4/5 del DPR 275/99, nonché, per la parte contabile, dal D.I. 129/2018. Nel Consiglio d'Istituto tutti i membri hanno eguali poteri e si trovano su un piano di eguaglianza giuridica, al di fuori di ogni rapporto gerarchico.

1. COSTITUZIONE E PRIMA SEDUTA

1.1 Il Consiglio d'Istituto

1. Il Consiglio d'Istituto è composto dal Dirigente scolastico, da docenti, genitori e personale ATA, in numero variabile in base alla popolazione scolastica, eletti secondo le disposizioni vigenti (artt. 8 e 10 del T.U. D.Lgs. 297/94, O.M. 215/1991 e s.m.i.);
2. dura in carica tre anni scolastici;
3. è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni;
4. elegge al suo interno i componenti della Giunta Esecutiva;
5. è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

1.2 La Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva è composta da un docente, due genitori e un non docente (ATA);
2. di essa fanno parte di diritto il D.S.G.A., che svolge anche funzioni di segretario, ed il Dirigente scolastico, che la presiede;
3. dura in carica per tre anni scolastici.



1.3 Prima seduta

La prima seduta del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alle nomine dei relativi membri, è convocata dal Dirigente Scolastico per l'elezione del Presidente del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva; tale seduta è presieduta dal Dirigente scolastico fino all'elezione del Presidente stesso.

Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.

2. ELEZIONE DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto, nel corso della prima seduta, a scrutinio segreto e con l'indicazione di una sola preferenza, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso.
2. Risulta eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio in carica. Qualora non sia raggiunta la maggioranza assoluta nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, purché siano presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio.
3. All'elezione partecipano tutte le componenti del Consiglio d'Istituto.
4. Quando il Presidente cessa le sue funzioni per effetto di dimissioni o per perdita dei requisiti, il Dirigente Scolastico indice subito una nuova elezione nell'ambito del Consiglio stesso.

3. ELEZIONE DEL VICE PRESIDENTE

1. Il Consiglio può decidere di eleggere anche un Vice Presidente, da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.
2. Il Vice Presidente assume, in assenza del Presidente, tutte le attribuzioni previste dalla sezione 4 del presente Regolamento.
3. Anche il Vice Presidente deve essere eletto mediante votazione segreta tra i membri del Consiglio d'Istituto rappresentanti dei genitori.
4. Qualora il Presidente cessasse dalla carica, si dovrà procedere a nuova elezione, in quanto il Vice Presidente non vi subentra di diritto.
5. In caso di mancata elezione di un Vice Presidente e di assenza del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.



4. ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Tra il Presidente ed i membri del Consiglio non intercorre alcun rapporto di gerarchia.

4.1 Funzioni di presidenza

Il Presidente:

1. convoca e presiede il Consiglio; adotta tutti i provvedimenti necessari per un regolare e ordinato svolgimento dei lavori;
2. assume le iniziative necessarie per assicurare una gestione corretta e democratica dell'Istituto e la migliore realizzazione dei compiti del Consiglio;
3. affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso;
4. controlla e autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del Consiglio;
5. nelle sedute pubbliche adotta opportuni provvedimenti per assicurare un sereno svolgimento delle stesse e può ordinare l'allontanamento dall'auditorio di chiunque sia causa di turbativa o disordine.

4.2 Poteri di gestione

1. Il Presidente verifica la validità della seduta, dichiara il quorum, ne fa osservare il regolamento, dirige e modera la discussione, concede la facoltà di parlare, sottopone a votazione le proposte di deliberazione, ne proclama il risultato e dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute.
2. Favorisce ogni forma di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.
3. Previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, ha diritto di:
 - a. accedere ai locali della scuola durante l'orario di apertura;
 - b. avvalersi del servizio di segreteria per il lavoro che riguarda gli Organi Collegiali;
 - c. avere dagli uffici della scuola e dalla Giunta Esecutiva tutte le informazioni relative alle materie di competenza del Consiglio;
 - d. avere in visione la relativa documentazione.

5. IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

1. La designazione del Segretario del Consiglio è di competenza specifica e personale del Presidente.
2. Il Segretario del Consiglio redige il verbale della seduta. Il verbale è sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.
3. Le funzioni amministrative del Consiglio (redazione e invio delle lettere di convocazione, copia della documentazione) devono essere svolte, su indicazione del Dirigente scolastico e per ordine del Presidente, dal personale addetto alla segreteria della scuola.



6. ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Consiglio d'Istituto è l'organo di autogoverno della scuola che ha piena autonomia nell'esercizio delle sue funzioni; pertanto le sue delibere sono vincolanti per l'intera comunità scolastica.

6.1 Competenze generali

Il Consiglio d'Istituto, nel rispetto delle competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, ai sensi dell'art. 10 del T.U. D.Lgs. 297/94 e del D.I. 129/2018:

1. approva il Programma annuale e il Conto consuntivo relativi a ciascun anno finanziario;
2. elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola;
3. delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico;
4. adotta il regolamento interno dell'istituto;
5. delibera l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari al funzionamento delle attività scolastiche;
6. stabilisce l'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
7. definisce i criteri generali per la programmazione educativa;
8. definisce i criteri generali per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, visite guidate e viaggi di istruzione;
9. promuove i contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e/o esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
10. delibera in merito alla partecipazione dell'Istituto ad attività culturali di particolare interesse educativo;
11. definisce forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali promosse dall'Istituto.

6.2 Deliberazioni speciali

Il Consiglio d'Istituto delibera, inoltre, in ordine:

1. all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità, donazioni;
2. alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;
3. all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
4. all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
5. all'alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti all'istituzione scolastica;
6. all'adesione a reti di scuole e consorzi;



7. all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprietà industriale;
8. alla partecipazione dell'istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
9. alla coerenza rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del Programma annuale delle determinazioni a contrarre adottate dal Dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria;
10. all'acquisto di immobili, effettuabile esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie dell'istituzione scolastica o a seguito di legati, eredità e donazioni.

6.3 Attività negoziale del Dirigente

Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:

1. affidamenti di lavori, servizi e forniture ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), di importo superiore a 10.000,00 euro;
2. contratti di sponsorizzazione, con preferenza a soggetti che abbiano dimostrato attenzione nei confronti dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza; è fatto divieto di accordi con soggetti in contrasto con la funzione educativa e culturale della scuola;
3. contratti di locazione di immobili;
4. utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici dell'istituzione scolastica;
5. convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
6. alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
7. acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
8. contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
9. partecipazione a progetti internazionali;
10. determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale.

6.4 Piano Triennale dell'Offerta Formativa

Fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti, il Consiglio d'Istituto ha potere deliberante sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio. In particolare, adotta il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) elaborato dal Collegio dei Docenti e indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi e all'assegnazione dei docenti.

Il Consiglio d'Istituto programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle attività stesse.



Di regola, il Consiglio d'Istituto si riunisce almeno una volta ogni due mesi, con l'esclusione dei mesi di luglio e agosto, salvo motivate e straordinarie esigenze.

7. LA GIUNTA ESECUTIVA

Il Consiglio di Istituto elegge, nel proprio ambito e a scrutinio segreto, i componenti elettivi della Giunta Esecutiva. La designazione avviene a maggioranza relativa dei votanti. Ciascun elettore può esprimere non più di tre preferenze (una per ciascuna componente). A parità di voti si va al ballottaggio e, in caso di persistente parità, sono proclamati eletti i consiglieri più anziani di età. Per la validità delle sedute della Giunta Esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica.

La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio d'Istituto relativamente al programma finanziario annuale e al conto consuntivo. In particolare:

1. propone al Consiglio di Istituto, entro il 30 novembre dell'anno precedente, il Programma annuale unitamente alla relazione illustrativa, predisposto dal Dirigente scolastico con la collaborazione del DSGA;
2. trasmette al Consiglio il Conto consuntivo, unitamente alla relazione illustrativa predisposta dal DSGA, per l'approvazione entro il 30 aprile dell'esercizio finanziario successivo;
3. la Giunta Esecutiva è convocata dal Dirigente Scolastico con l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo della seduta;
4. gli atti della Giunta Esecutiva sono consultabili esclusivamente dai membri del Consiglio d'Istituto.

8. I CONSIGLIERI

I Consiglieri che nel corso della legislatura perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio sono dichiarati decaduti e vengono sostituiti dai primi non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede alle elezioni suppletive.

I Consiglieri che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità di cui al comma precedente.

Sono ritenuti giustificati i consiglieri che comunicano la motivazione dell'assenza prima dell'inizio della seduta.



Il Consiglio deve prendere atto della decadenza di un Consigliere nella seduta successiva al determinarsi della causa che la origina, mediante delibera immediatamente esecutiva. Spetta al Dirigente Scolastico emettere l'atto formale di nomina del subentrante.

Le dimissioni possono essere presentate per iscritto oppure oralmente dinanzi al Consiglio, con conseguente trascrizione a verbale. Le dimissioni diventano efficaci solo al momento della loro accettazione mediante delibera del Consiglio. Il Consigliere dimissionario e surrogato non può riassumere la carica di consigliere. La procedura sulle dimissioni è valida anche per il Presidente.

9. PRESENZA DI ESTRANEI ED ESPERTI

Alle sedute del C.d.I. possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate, ma senza diritto di parola (art. 42 del D.Lgs. 297/94 e L. 748/77). Qualora la presenza del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori, il Presidente può sospendere la seduta e ordinare la sua prosecuzione a porte chiuse.

Non è permessa la presenza di pubblico per argomenti che coinvolgano singole persone.

L'intervento alle sedute di persone estranee, ovvero prive di titolo a presenziarvi, costituisce vizio di composizione dell'organo e inficia tutti gli atti deliberati, anche nel caso in cui gli estranei non abbiano partecipato al voto.

La Giunta Esecutiva o lo stesso Consiglio possono chiamare a partecipare alla seduta, a titolo consultivo, degli esperti per chiarire determinati argomenti all'ordine del giorno. La partecipazione deve essere approvata a maggioranza mediante delibera. Gli esperti non possono partecipare alla votazione e saranno invitati ad allontanarsi al momento del voto.

Al Consiglio d'Istituto possono partecipare, a titolo consultivo e su esplicito invito del Presidente, soggetti esterni con diritto di parola, limitatamente ai punti per i quali sono stati invitati.

La seduta è segreta e si tiene a porte chiuse: quando si discute di questioni concernenti persone singole; per motivi di particolare gravità, quando sia deliberato a maggioranza assoluta dei componenti. Il DSGA, in quanto membro della Giunta Esecutiva, può partecipare, su richiesta del Dirigente scolastico, in qualità di esperto alle sedute del Consiglio d'Istituto, senza necessità di delibera del Consiglio stesso.

10. REVOCA DEL MANDATO

Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, può revocare il mandato al Presidente e/o ai membri elettivi della Giunta, sulla base di distinte mozioni di sfiducia poste all'ordine del giorno



su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri. Qualora la mozione di sfiducia sia rivolta al Presidente, il Consiglio d'Istituto sarà presieduto dal Vicepresidente.

Le votazioni sulle mozioni di sfiducia si effettuano a scrutinio segreto. In caso di parità la votazione sarà ripetuta fino a tre volte, quindi si procederà all'appello nominale. In caso di persistente parità prevarrà il voto del Presidente o del Vicepresidente.

11. CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Istituto si riunisce in Istituto in ore non coincidenti con impegni di servizio dei dipendenti della scuola e in modo da favorire la partecipazione di tutte le componenti.

La prima convocazione, immediatamente successiva alle nomine, è disposta dal Dirigente Scolastico, che la presiede fino all'elezione del Presidente.

La convocazione del Consiglio spetta esclusivamente al Presidente del Consiglio o ad altro membro da lui delegato.

Il Presidente ha l'obbligo giuridico di indire la convocazione quando richiesto da un terzo dei Consiglieri. La richiesta, sottoscritta dagli interessati, deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione.

L'atto di convocazione:

1. deve essere emanato dal Presidente del Consiglio (o da un suo delegato);
2. deve avere forma scritta;
3. deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere;
4. deve indicare se trattasi di seduta straordinaria;
5. deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione;
6. deve essere recapitato e pubblicato sul sito web della scuola entro cinque giorni prima della seduta ordinaria e almeno un giorno prima della seduta straordinaria.

12. L'ORDINE DEL GIORNO

L'ordine del giorno è fissato dal Presidente sulla base delle indicazioni del Dirigente scolastico e del Consiglio nella seduta precedente, nonché delle richieste scritte presentate da almeno un terzo dei consiglieri in carica o da almeno due membri della Giunta.



A conclusione di ogni seduta, i singoli consiglieri possono proporre argomenti da inserire nell'ordine del giorno della riunione successiva.

Le proposte dei consiglieri per l'O.d.G. devono pervenire entro 15 giorni dalla seduta ordinaria precedente.

Non possono essere inclusi nell'O.d.G. argomenti estranei alle competenze del Consiglio d'Istituto.

L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente. È opportuno che contenga un numero di argomenti trattabili entro la durata massima di una seduta ordinaria (di norma tre ore).

Ogni O.d.G. deve prevedere la voce "Varie ed eventuali", che possono essere oggetto di discussione ma non di votazione.

Il Consiglio non può discutere e deliberare su argomenti non previsti nell'O.d.G., a meno che una richiesta in tal senso sia fatta all'inizio della seduta e il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, decida di trattare anche nuovi argomenti.

13. LA SEDUTA

La seduta ha una durata massima di tre ore e si svolge, di norma, ininterrottamente nel giorno stabilito. In caso di prolungamento, il Presidente, sentito il Consiglio, può sospenderla e rinviarla entro i sette giorni successivi.

La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica. Il quorum deve sussistere per tutta la durata della seduta. In mancanza del numero legale, il Presidente scioglie la seduta.

Qualora, trascorsi 30 minuti dall'orario d'inizio stabilito, il Presidente abbia verificato la mancanza del numero legale, dichiara non valida la seduta, riportandolo a verbale con l'indicazione dei Consiglieri presenti, e la rinvia ad altra data.

14. LA DISCUSSIONE E LA VOTAZIONE

14.1 La discussione

La seduta deve trattare solo le materie poste all'ordine del giorno.

All'inizio della seduta possono essere fornite comunicazioni da parte del Presidente e del Dirigente Scolastico, mentre ciascun Consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze o mozioni.

L'interpellanza è una domanda scritta, rivolta da uno o più consiglieri al Presidente, per chiedere i motivi in base ai quali sono stati assunti determinati provvedimenti.

La mozione, presentata da uno o più consiglieri, consiste in un documento con cui si formulano un giudizio o una proposta da sottoporre alla votazione del Consiglio.

Ogni Consigliere ha diritto di intervenire su un argomento all'ordine del giorno con eventuale replica.



Ogni membro del Consiglio può presentare per iscritto emendamenti soppressivi, sostitutivi o integrativi, che vengono illustrati nel corso della discussione.

14.2 La votazione

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, che devono essere riportate nel verbale. Le votazioni sono indette dal Presidente e al momento delle stesse nessuno può più avere la parola.

Prima della votazione il Presidente legge il testo della delibera.

La votazione può avvenire: per alzata di mano; per appello nominale, con registrazione dei nomi e del rispettivo voto; per scheda segreta (obbligatoria quando si faccia questione di persone).

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (50% più uno, v. art. 37 c. 2 T.U. D.Lgs. 297/1994). I voti degli astenuti non sono presi in considerazione ai fini della maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Non sono ammesse deleghe.

15. LE DELIBERAZIONI

Le delibere del Consiglio sono atti amministrativi definitivi contro i quali è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il testo della delibera deve contenere l'intestazione ("Il Consiglio d'Istituto dell'Istituto Comprensivo ..."), una sintetica presentazione della questione, il numero dei votanti, quello dei voti validi, dei voti a favore e di quelli contrari e astenuti. La delibera deve essere sottoscritta dal Presidente e dal Segretario del Consiglio d'Istituto. Le delibere vanno pubblicate all'albo/sito web dell'Istituto nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

16. IL VERBALE

Il verbale è un atto giuridico coperto dalla "fede privilegiata" di cui all'art. 2700 del Codice Civile e pertanto fa fede fino a querela di falso presentata all'Autorità Giudiziaria.

Il verbale è compilato dal Segretario del Consiglio su apposito registro o redatto al computer e conservato nell'apposito raccoglitore, numerato progressivamente con numerazione delle pagine.

Il verbale deve riportare: data, ora e luogo della riunione; chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario; l'avvenuta verifica del numero legale; i nominativi con relativa qualifica dei



presenti e degli assenti (giustificati o meno); una sintesi della discussione; il testo integrale delle deliberazioni; i risultati delle votazioni.

Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e depositato nell'Ufficio di segreteria entro 15 giorni dalla seduta. Ciascun consigliere può prenderne visione.

Il verbale deve essere letto e approvato, con le eventuali rettifiche, all'inizio della seduta successiva. Il testo emendato e votato diventa l'unico atto pubblico del Consiglio d'Istituto.

17. PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

Sono pubblicate all'Albo dell'Istituto scolastico e sul sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente", le copie delle delibere del Consiglio e le lettere di convocazione con l'ordine del giorno, la data e l'ora della convocazione. Tutti gli atti del Consiglio devono essere tenuti, a cura del DSGA, a disposizione dei membri del Consiglio.

Hanno diritto ad accedere agli atti e ad averne copia il personale docente e ATA e i genitori degli studenti, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e della L. 241/1990 e s.m.i. Non sono pubblici gli atti concernenti singole persone, salvo che l'interessato disponga diversamente.

Coloro che non rientrano nelle categorie di cui al comma precedente possono accedere agli atti esclusivamente se in possesso di un interesse giuridicamente rilevante ai sensi della L. 241/1990 e del D.Lgs. 33/2013. In tal caso presentano richiesta al Dirigente scolastico.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Il presente regolamento viene adottato con delibera del Consiglio di Istituto ed entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione, abrogando il precedente regolamento.

Il regolamento può essere modificato o integrato su iniziativa del Consiglio.

Le deliberazioni di modifica del regolamento sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

Il presente Regolamento viene pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Istituto, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Principali riferimenti normativi



Istituto Comprensivo Statale Francesco Querini

Via Catalani, 9- 30171 Venezia-Mestre tel 041 984807

<http://www.comprensivoquerini.it> - veic846005@istruzione.it - segreteria@icquerini.edu.it

veic846005@pec.istruzione.it

c.m. VEIC846005 C.F. 82011920277



-
- D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 – Testo Unico Istruzione (artt. 8, 10, 37, 42, 276 e segg.)
 - DPR 8 marzo 1999, n. 275 – Autonomia scolastica (artt. 2-5), modificato dai DPR 156/99 e 105/01
 - O.M. 15 luglio 1991, n. 215, modificata da OO.MM. n. 192/1995, 267/1996, 293/1996, 277/1998
 - D.I. 28 agosto 2018, n. 129 – Gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche
 - D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Nuovo Codice dei contratti pubblici (in vigore dal 1° luglio 2023)
 - L. 11 ottobre 1977, n. 748 – Pubblicità atti organi collegiali scolastici
 - L. 7 agosto 1990, n. 241 – Procedimento amministrativo e accesso agli atti
 - D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – Codice della Trasparenza (Amministrazione Trasparente)
 - Nota MIM prot. n. 29795 del 11/09/2023 – Conferma procedure elezioni organi collegiali a.s. 2023/2024
 - C.M. prot. n. 38475 del 19/09/2024 – Istruzioni elezioni organi collegiali a.s. 2024/2025